

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A SETTANTA POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI (INDETTO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 151 DEL 25 GIUGNO 2021 E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - DEL 29 GIUGNO 2021).**

**TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 24-27 gennaio 2023**

**PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 24 gennaio 2023**

1) In data 15 dicembre 2016, il Comune di X ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000, in ragione della grave situazione finanziaria accertata.

A seguito della trasmissione di detta delibera alla Procura della Corte dei Conti, l'Organo inquirente contabile ha svolto le necessarie indagini, acquisendo documentazione amministrativa.

Dall'esame di detta documentazione è emerso che sia l'organo di revisione che il responsabile del servizio finanziario del Comune avevano accertato e segnalato al consiglio, sia per l'esercizio 2014 che per quello 2015, un rilevantissimo disavanzo di amministrazione, un cospicuo disavanzo di gestione, gravi criticità nella riscossione di tributi propri, la sussistenza di rilevanti anticipazioni di cassa non restituite a fine esercizio, il sistematico impiego di entrate vincolate per far fronte a spese correnti, la riscontrabilità di debiti fuori bilancio da riconoscere nonché di passività potenziali di rilevante importo in ragione del gravoso contenzioso (e in assenza di accantonamenti), il superamento di numerosi parametri di deficitarietà strutturale.

Dalla documentazione è altresì emerso che il Comune, che pure sin dal 2013 aveva avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel, aveva approvato i bilanci previsionali (corredati da pareri favorevoli del responsabile finanziario, ma contenenti osservazioni in ordine all'esigibilità delle entrate proprie) assicurando gli equilibri previsionali anche mediante la previsione di entrate straordinarie (quali quelle da cessione di beni comunali, da recupero di evasione fiscale, da incremento di oneri di urbanizzazione), che già in precedenti esercizi si erano rivelate fallaci, così come nuovamente avvenuto per gli anni finanziari 2014 e 2015.

Ricostruito detto quadro conoscitivo, la Procura regionale della Corte dei Conti, con ricorso ex art. 133 c.g.c depositato il 15/9/2021 e notificato alle controparti tra il 16/9 e il 2/10/2021, ha convenuto in giudizio il sindaco e gli altri componenti che avevano assentito le delibere di approvazione dei bilanci preventivi dal 2014 al 2016 (quest'ultimo approvato nel marzo 2016), chiedendo in particolare: 1) l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 248, comma 5, ultimo periodo, del TUEL ("sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione"); 2) l'irrogazione ai medesimi soggetti delle sanzioni di status ("impossibilità di ricoprire" e "incandidabilità" per le cariche politiche ivi enumerate) di cui al medesimo art. 248, comma 5.

Si sono costituite in giudizio le parti convenute, articolando le seguenti deduzioni difensive:

**A) in rito;**

a) eccezione di inammissibilità del ricorso con riguardo alle sanzioni di status, considerato che il codice di giustizia contabile testualmente prevede il rito seguito

dalla Procura regionale, di cui all'art. 133 c.g.c., con riferimento esclusivo alle sanzioni pecuniarie e non già con riguardo alla sanzioni di incandidabilità/ineleggibilità, per le quali si dovrebbe invece seguire, in ragione della loro rilevante afflittività, la procedura prevista in materia di responsabilità amministrativa, ritenuta maggiormente garantista per i convenuti (in particolare, ma non soltanto, per la necessità del previo invito a dedurre);

b) eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 248 bis, nella parte in cui ("Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20") presupporrebbe, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni de quibus, il previo accertamento della responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori da parte della Corte dei Conti, anche con sentenza di primo grado, per i danni erariali da loro prodotti, con dolo o colpa grave;

c) eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che le condotte contestate (approvazione dei bilanci di previsione dal 2014 al 2016) sono state poste in essere fino al marzo 2016;

## **B) nel merito**

a) la sussistenza sia del fatto illecito che del nesso di causalità, considerato che il dissesto era stato autonomamente dichiarato dalla nuova amministrazione, insediatasi nel luglio 2016, con scelta discrezionale e non vincolata, tanto più che il Comune era soggetto a piano di riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL, e che la Sezione di controllo della Corte dei conti, competente in materia di controllo sull'esecuzione del piano ex art. 243 quater, comma 7, del Tuel, non aveva assunto deliberazioni vincolanti per l'Ente in ordine alla dichiarazione di dissesto;

b) la non riscontrabilità del nesso di causalità tra le condotte contestate (approvazione dei bilanci) e il dissesto dichiarato, sia tenuto conto che le entrate straordinarie di dubbia riscuotibilità erano comunque di importo non particolarmente rilevante (15% delle entrate proprie) e fondate su relativi provvedimenti amministrativi (quali l'avvio di procedure di vendita di beni, l'incremento degli oneri urbanistici, il rafforzamento dell'ufficio tributi), sia considerato che gli incrementi di spesa per le obbligazioni dell'Ente (da cui era fondamentalmente originato il dichiarato dissesto), erano riconducibili ad attività dirigenziale gestionale e non dell'organo consiliare;

c) la buona fede dell'organo politico e comunque l'assenza di dolo e colpa grave, considerato che i bilanci erano stati approvati con il parere favorevole del responsabile finanziario, seppure contenente osservazioni (parere contrario era stato reso invece dall'organo di revisione).

## **Il candidato, esaminate le questioni oggetto di causa, rediga il testo del decreto motivato ex art. 134 c.g.c.. (Estratta)**

\*\*\*\*\*

2) Il Sindaco del Comune di x ha posto un quesito riguardante l'interpretazione dell'art. 90, comma 1, del d.lgs. 267 del 2000. La citata disposizione stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere *"la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni"*.

Il Sindaco, inoltre, pone in rilievo di aver in corso un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000, approvato.

Lo stesso Sindaco, pertanto, chiede *"se l'art. 90, comma 1, del TUEL, si applichi, nella parte in cui esclude la possibilità di costituire uffici di staff, con personale esterno, per gli enti locali in dissesto ovvero strutturalmente deficitari, anche a quelli in piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000"*.

Il Sindaco rileva che la disposizione - norma di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione - identificando in modo rigoroso le due fattispecie per le quali opera il divieto, ossia gli enti strutturalmente deficitari e gli enti dissestati (disciplinati dagli artt. 242 e 244 del TUEL), senza menzionare l'ipotesi degli enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale (sottoposti alla procedura e ai controlli di cui all'art. 243-bis e seguenti del medesimo Testo unico), sottenderebbe la necessità di porre un argine all'espansione della spesa per il personale di staff esclusivamente nei confronti dei Comuni in stato di disequilibrio finanziario ormai irreversibile, tanto da richiedere l'intervento degli organi di gestione commissariale (dissesto) ovvero di quelli per i quali i piani non sono stati adottati e la gestione finanziaria non è ancora stata riportata sotto controllo (situazione di deficitarietà strutturale). A giudizio del Comune istante le tre fattispecie in considerazione (enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale e strutturalmente deficitari)

sono tenute distinte dalla legge in quanto riflettono situazioni ontologicamente diverse che sottendono un differente grado di gravità dello squilibrio finanziario e dei correlati rimedi.

Pur essendoci dei precedenti che ritengono che la norma in esame si applichi analogicamente agli enti che versano in una situazione di cd. predissesto conclude il Sindaco rilevando che *"la detta facoltà di assunzione è opzione organizzativa finalizzata esclusivamente a garantire un supporto fiduciario agli organi di direzione politica dell'ente interessato e, pertanto, essa costituisce una forma di provvista di personale non utilizzabile in mansioni di carattere gestionale"*; per cui l'eventuale e correlata espansione della spesa che ne deriverebbe potrebbe non contrastare con le scelte di rigore che il legislatore ha voluto adottare nelle situazioni comunque di gravi squilibri di bilancio che tuttavia non rappresentano ipotesi di disequilibrio finanziario irreversibile ma che possono ancora essere risanate mediante la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis e ss. TUEL

**Il candidato, valutati gli elementi di fatto e di diritto sopra esposti, elabori – nella qualità di magistrato relatore – la minuta della relativa delibera, corredata dalle pertinenti motivazioni e conclusioni.**

\*\*\*\*\*

**3)** Con sentenza n X del 2018 la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Y ha condannato il professore Tizio al pagamento della somma di euro 150.000, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Il giudizio di cui alla contestata sentenza fu instaurato dallo stesso professore, con ricorso ex art. 172, lettera b) del Codice di giustizia contabile, avverso le ritenute operate dall'Università degli Studi YYY in relazione all'omesso versamento delle somme indebitamente percepite dal medesimo professore – professore ordinario a tempo pieno, presso la facoltà x – che, in assenza di autorizzazione e in violazione dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 aveva svolto, negli anni dal 2005 al 2010, attività extra-lavorativa non autorizzata per altri enti pubblici.

Il fatto - cioè l'attività extra-lavorativa non autorizzata – era emerso a seguito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza; era stato pertanto segnalato nel 2015 all'Università di YYY e aveva dato luogo ad un procedimento disciplinare, poi conclusosi con l'irrogazione di una sanzione disciplinare a carico del docente. Contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, l'Ateneo aveva intimato al professore Tizio il versamento delle somme indebitamente percepite per gli incarichi non autorizzati, determinando l'importo complessivo in euro 150.000---

Dopo di ciò, avendo acquisito l'avviso del P.M. contabile in ordine all'autonomia dei due giudizi e all'obbligo di recupero, l'Ateneo, preso atto del perdurante inadempimento, aveva avviato il recupero delle somme anzidette mediante ritenuta di un quinto dello stipendio.

Avverso il provvedimento di recupero mediante ritenute il professore Tizio promuoveva, come precisato, ricorso ai sensi dell'art. 172, lettera b) del Codice di giustizia contabile.

In primo grado aveva svolto intervento *ad adiuvandum* l'Avvocatura dello Stato per conto dell'università chiedendo la conferma delle operate trattenute.

Con la gravata sentenza il primo Giudice argomentava, avuto riguardo al *petitum* ed alla *causa petendi*, che la domanda attorea non potesse inquadrarsi nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 172 c.g.c. (atteso che la fattispecie astratta cui fa riferimento la detta lettera b) riguarderebbe ritenute "a titolo cautelativo" e non il recupero di una somma indebitamente trattenuta e non versata. Secondo il Giudice, pertanto, più correttamente l'azione promossa dal prof. Tizio doveva qualificarsi come "*actio negatoria*" dei presupposti della responsabilità erariale sulla quale, in via anticipata, il Collegio era chiamato ad esprimersi. Inquadrava tale azione nella fattispecie di cui al medesimo art. 172, ma sub lettera d) ("*La Corte dei conti giudica.....d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato*").

Preliminarmente il primo Giudice riteneva che la fonte della sua cognizione fosse da rinvenirsi nell'espressa previsione del comma 7-bis dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001. Riteneva - dopo aver richiamato il previgente art. 58 del R.D. 1038/1933 - altresì "ammissibile l'*actio negatoria* del ricorrente anche nel vigente contesto processuale".

Il Giudice scendeva poi nel merito della vicenda, esaminando le attività extra-lavorative contestate per altri enti pubblici e pervenendo alla conclusione che il professor Tizio, essendo professore a tempo pieno e legato da vincolo di esclusività, aveva in effetti violato l'art. 53, comma 7-bis D.Lgs. 165/2001, percependo illegittimamente compensi extra lavorativi, da cui conseguiva "l'obbligo di restituzione all'amministrazione" (di quanto percepito "contra legem") e la "responsabilità amministrativa" con relative conseguenze a carico dell'inadempiente.

Circa l'elemento psicologico, il Collegio di *prime cure* escludeva l'esimente della "buona fede" e anzi, avuto riguardo ai fatti e alle emergenze di causa, riteneva che la condotta del docente fosse caratterizzata dalla "volontà dolosa" diretta ad eludere i limiti e le condizioni di svolgimento del proprio impiego di dipendente a tempo pieno.

In conclusione il Giudice, respingendo l'*actio negatoria* a motivo della riconosciuta sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa del prof. Tizio pronunciava conseguentemente condanna del medesimo al pagamento in favore dell'Università di YYY della somma di euro 150.000 (somma determinata al lordo delle ritenute Irpef, delle ritenute per addizionali e per oneri previdenziali).

2. Avverso la sentenza di condanna si è gravato il prof. Tizio con i seguenti motivi di appello.

**a)** In primo luogo, l'appellante deduce come motivo d'appello l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'Università. Nel precisare che nessun "occultamento doloso" vi è stato, il prof. Tizio ribadisce che l'Università era a conoscenza delle sue attività, che erano persino indicate nel *curriculum* allegate alla domanda di partecipazione al concorso per professore ordinario. In altre circostanze, a riprova della conoscenza effettiva da parte dell'Università delle dette attività, l'appellante rammenta che egli si era adoperato per instaurare rapporti di collaborazione scientifica tra la medesima Università e gli enti con i quali aveva rapporti di consulenza.

**b)** Attesa la costituzione con deposito della comparsa in segreteria in data 29 ottobre 2019 dell'Avvocatura dello Stato per conto dell'Università YYY che ha richiesto il rigetto dell'appello del prof. Tizio e la conferma della sentenza impugnata, il convenuto chiede l'inammissibilità di tale intervento in considerazione della mancata avvenuta notifica ex art. 85 c.g.c..

**c)** Altro motivo di appello dedotto dal convenuto è da rinvenirsi nella mancanza della sussistenza di alcun tipo di nesso collegato al rapporto di servizio nemmeno nella forma (minima) del cd. nesso di occasionalità. Il professor Tizio deduce, infatti, che lo svolgimento dell'attività di consulenza posta in essere non sia collegata al rapporto di impiego con l'Università, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto di impiego, ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione; nel caso in esame secondo l'appellante il fatto causativo del danno stabilito dalla sentenza di primo grado non trova nemmeno l'occasione necessaria quale nesso imprescindibile, tale da ritenere che la condotta non avrebbe potuto essere realizzata se il dipendente non avesse ricoperto tale funzione, considerando altresì che parte degli incarichi erano già stati assegnati prima dell'assunzione

**d)** Come altro motivo di appello, il prof. Tizio deduce l'insussistenza della colpa grave. Le argomentazioni che sorreggono tale rilievo si rinvergono già nel primo motivo d'appello (quello relativo alla prescrizione). Osserva l'appellante che nessuno dei vertici dell'Università, pur se a conoscenza delle attività svolte dall'appellante, aveva mai mosso rilievi, con ciò ingenerando nel professore la convinzione che non ci fosse necessità di autorizzazione o che la stessa fosse stata già richiesta direttamente dagli enti interessati.

**e)** Come ulteriore motivo di appello, l'appellante si duole che il primo Giudice non abbia applicato l'istituto del potere riduttivo dell'addebito ricavabile dal combinato disposto degli artt. 82 della L.C.G.S., art. 52 del R.D. n. 1214/34, art. 19 del D.P.R. n. 3/57, o comunque non abbia valutato i vantaggi conseguiti dagli altri enti pubblici nei cui confronti sono state eseguite le prestazioni extraistituzionali non autorizzate. In subordine richiede la riduzione dell'addebito al netto delle ritenute Irpef, delle ritenute per addizionali e per oneri previdenziali calcolate dal convenuto in € 50.000, secondo la documentazione allegata.

Infine, in via istruttoria, l'appellante ha formulato istanza ex art. 194 c.g.c. di depositare ulteriori documenti, atteso che solo a seguito della lettura delle motivazioni della sentenza gravata in merito all'asserito occultamento doloso del danno e alla ritenuta (dal primo Giudice) mala fede, gli sono affiorati alla memoria ulteriori documenti che smentirebbero ogni possibile allusione ad una condotta di occultamento doloso.

3. Con atto depositato il 30 ottobre 2019, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni di rigetto dell'appello.

In particolare ha ritenuto infondato il motivo di appello afferente alla intervenuta prescrizione, atteso che il "doloso occultamento" imputato al prof. Tizio sarebbe da intendere, sotto il profilo soggettivo, non come condotta finalizzata ad occultare, ma in senso oggettivo, e cioè come impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e quindi di promuoverne il relativo giudizio risarcitorio. Ciò premesso, la Procura generale ritiene che l'Amministrazione universitaria abbia avuto contezza del danno, in tutte le sue componenti oggettive e soggettive solo, a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.

A parte ciò, il comportamento omissivo tenuto dal prof. Tizio integrando la violazione dell'obbligo giuridico di informare il proprio datore di lavoro, configurerebbe comunque una forma di occultamento doloso.

Sotto il profilo soggettivo e dell'elemento psicologico, la Procura generale concludente ritiene che il docente si sia consapevolmente sottratto all'obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione, ben sapendo che le eventuali istanze di autorizzazione non sarebbero state accolte, in quanto relative ad attività incompatibili con lo status di professore a tempo pieno.

La generica ed informale conoscenza degli incarichi attraverso i curricula è, per la Procura generale, del tutto irrilevante ai fini della scoperta del fatto dannoso che, come già precisato, si sarebbe concretizzata solo con gli accertamenti della Guardia di Finanza.

Quanto al potere riduttivo, il cui mancato esercizio motiva la doglianza costituente il quinto motivo di appello, la Procura generale rileva che la gravità della condotta contestata non consente di poterne fare applicazione. A parte ciò, rileva che il primo giudice, disponendo la condanna al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, avrebbe di fatto già ridotto l'addebito, pur senza esplicitare l'applicazione del c.d. potere riduttivo.

4. In data 29 ottobre 2019, l'Avvocatura dello Stato si è costituita per conto dell'Università YYY chiedendo il rigetto dell'appello del prof. Tizio e la conferma della sentenza impugnata.

Sostanzialmente l'Avvocatura di Stato, reiterando le conclusioni formulate in primo grado (ed allegando la copia della comparsa di costituzione in primo grado e tutti i documenti in essa richiamati), ha aderito alle argomentazioni del primo Giudice.

5. Con memoria del 6 novembre 2019, la difesa dell'appellante Tizio – in vista della odierna discussione- ha puntualizzato ulteriormente i motivi di appello, con un "focus" specifico sia sul tema della prescrizione, sia sull'assenza, in capo all'appellante, di condotte fraudolente e dolose e, di contro, sulla sua "buona fede", che sarebbe stata riconosciuta dallo stesso Rettore dell'Università YYY in occasione dell'avvio del procedimento disciplinare.

6. All'odierna udienza le parti hanno puntualizzato e illustrato oralmente le rispettive posizioni, già esposte negli atti scritti, anche con riferimento all'ammissibilità della c.d. *actio negatoria* di responsabilità.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

\*^\*

**Il candidato, valutati gli elementi di fatto e di diritto sopra esposti, elabori – nella qualità di magistrato estensore – la minuta della relativa sentenza, corredata dalle pertinenti motivazioni e conclusioni.**

**MATERIA: CONTABILITÀ PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova del 25 gennaio 2023**

1) L'equilibrio di bilancio quale strumento di tutela dell'efficienza sul territorio degli enti costituiti per scopi pubblici.

**(Estratta)**

2) La separazione fra gestione di cassa sanitaria e cassa ordinaria in relazione anche al finanziamento necessario per il soddisfacimento dei LEA.

3) Il controllo concomitante della Corte dei conti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR.

**MATERIA: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO**

**Prova del 26 gennaio 2023**

1) Premessi brevi cenni sui principi generali in materia di impiego pubblico, con particolare riguardo alle posizioni apicali, illustri il candidato la disciplina del c.d. sistema delle spoglie, anche alla luce della più autorevole giurisprudenza.

**(Estratta)**

2) Premessi brevi cenni sulle caratteristiche proprie dell'accesso civico, anche con riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, illustri il candidato i limiti di applicabilità di tale disciplina alle società di capitali a partecipazione pubblica.

3) Premessi brevi cenni sui principi di trasparenza e non discriminazione nella selezione dei titolari dei rapporti concessori, illustri il candidato le possibilità, i limiti e le procedure per la modifica soggettiva, anche parziale, del concessionario.

**MATERIA: DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Prova del 27 gennaio 2023**

1) Equilibrio contrattuale, sopravvenienze atipiche e rimedi applicabili. **(Estratta)**

2) Effetti sostanziali e processuali dell'estinzione delle società di persone e di capitali conseguenti alla cancellazione del registro delle imprese.

3) Responsabilità delle parti ed obblighi di protezione anche del terzo nelle obbligazioni da contatto sociale.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A SESSANTAQUATTRO POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI (INDETTO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 101 DEL 27 GIUGNO 2019 E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 4° SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI – N. 57 DEL 19 LUGLIO 2019).**

**TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 5-8 ottobre 2021**

**MATERIA: DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Prova del 5 ottobre 2021**

A) Correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto contrattuale e nella fase dell'azione giudiziale **(Estratta)**

B) Responsabilità civile e danni punitivi

C) La tutela risarcitoria per lesione della libertà negoziale tra regole di validità e regole di responsabilità

**MATERIA: DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO AMMINISTRATIVO**

**Prova del 6 ottobre 2021**

B) La disapplicazione del provvedimento nel giudizio amministrativo **(Estratta)**

A) Legge-provvedimento, riserva di amministrazione e tutela delle situazioni giuridiche soggettive

C) Poteri regolatori e sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale

**MATERIA: PROVA PRATICA CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI UNA SENTENZA O DI UN PARERE AFFERENTE ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 7 ottobre 2021**

**B)** Con atto di citazione depositato il 15 gennaio 2019, la Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Caio, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 100.000,00, oltre accessori, in favore della Regione Y.

L'Ufficio requirente esponeva sulla base di una informativa ricevuta dalla Guardia di Finanza, che la suddetta ditta aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico per pari importo nell'ambito del POR regionale 2003-2006 sui fondi destinati al sostegno dell'imprenditoria privata nel settore manifatturiero.

Secondo la prospettazione accusatoria, il finanziamento sarebbe stato, invece, impiegato per intraprendere un'attività nel settore informatico, precisamente per avviare una società di consulenza e sviluppo software, così sviandolo dall'obiettivo originario per il quale era stato concesso, atteso che tra le prescrizioni del disciplinare di concessione vi era anche il divieto di modificare la destinazione dell'attività finanziata prima di cinque anni dall'ottenimento dei fondi.

In base ai fatti descritti, la Procura contabile contestava al beneficiario l'indebita percezione di fondi pubblici e il conseguente danno, cagionato con dolo, per un pari importo pari al finanziamento che gli era stato concesso.

A seguito delle segnalazioni della Guardia di Finanza, la Regione aveva nel frattempo revocato il contributo, erogato il 30 luglio 2013 ma non restituito.

La Guardia di Finanza dava altresì conto che per gli stessi fatti era stata esercitata azione penale per il reato di cui all'art. 640 bis, all'esito della quale, in data 15 aprile 2014, era stato disposto il rinvio a giudizio dell'imprenditore.

Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il sig. Caio per eccepire e chiedere in via preliminare:

- a) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per carenza del rapporto di servizio tra l'ente danneggiato e il convenuto;
- b) la sospensione del processo contabile, in attesa della definizione del giudizio penale, stante l'identità dei fatti oggetto di causa;
- c) la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito, ritenendo che il quinquennio di legge fosse decorso dal 13 gennaio 2010, data di presentazione della domanda di finanziamento, per cui, in assenza di altri atti interruttivi, l'invito a dedurre notificato il 20 giugno 2016 sarebbe intervenuto oltre il termine prescrizionale;
- d) il difetto di certezza, concretezza e attualità del danno, stante l'intervenuta revoca del contributo da parte della Regione erogante.

Nel merito, la difesa contestava l'indebito utilizzo di fondi, giacché la sovvenzione sarebbe stata comunque impiegata nel contesto dell'obiettivo primario, posto che la finalità per la quale era stato presentato il programma d'investimento, sebbene effettivamente diversa da quella attuata, era comunque espressione di una iniziativa economica a carattere imprenditoriale.

D'altra parte, l'attività originariamente finanziata stava subendo gli effetti di una congiuntura negativa, sicché non vi sarebbe stata malafede nell'indirizzare l'attività verso un altro e più redditizio settore d'impresa.

In sintesi, non vi sarebbe stato alcuno sviamento, trattandosi di somme comunque effettivamente utilizzate.

In ragione di ciò chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda erariale; in via subordinata domandava una più favorevole quantificazione del danno alla luce dei vantaggi che sarebbero derivati dalla condotta contestata e sull'eventuale danno addebitabile invocava l'esercizio del potere riduttivo.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre. (Estratta)

**A)** Il sig. Caio citava in giudizio il Comune X, lamentando un danno di 50 mila euro a un immobile di sua proprietà in conseguenza del cedimento della confinante strada comunale.

Il giudice civile, accertato che l'ente non aveva provveduto ai lavori di consolidamento del sedime stradale nonostante fossero da tempo necessari, con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva accoglieva la domanda del privato e, per l'effetto, condannava l'ente locale al risarcimento di euro 50.000,00, oltre accessori, che venivano pagati con mandato del 20 marzo 2016.

Acquisita notizia dei fatti ed espletata attività istruttoria, il Procuratore regionale riteneva che il pagamento disposto in favore del sig. Caio fosse causa di danno erariale riconducibile all'inerzia degli organi comunali rispetto alla necessità di un intervento di stabilizzazione della strada, reso ancor più urgente dalle copiose precipitazioni che si erano registrate in quel periodo.

Conseguentemente notificava in data 17 marzo 2020 invito a dedurre al sindaco, ai componenti la Giunta comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico.

Valutate le controdeduzioni degli invitati, il Procuratore regionale depositava in data 30 marzo 2021 atto di citazione a carico del sindaco, dell'assessore ai LLPP e del dirigente tecnico, ritenendoli responsabili, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di una condotta omissiva gravemente colposa e del conseguente danno indiretto subito dal Comune, da addebitarsi nella misura del 40% a carico del capo dell'amministrazione e del 30% sia per l'assessore delegato ai LL.PP che per il responsabile U.T.

I convenuti si costituivano in giudizio con analoghe difese:

- a) nullità della domanda per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione;
- b) nullità della domanda per genericità e indeterminatezza riguardo agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa;
- c) prescrizione del credito erariale;
- d) insussistenza del danno, in quanto la sentenza risarcitoria emessa dal tribunale era stata ritualmente impugnata e la Corte d'appello non si era ancora pronunciata al momento della citazione;

Il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici inoltre deducevano: a) il difetto di legittimazione passiva, giacché in base al principio della separazione di competenze da tempo invalso nella pubblica amministrazione, la responsabilità sarebbe stata eventualmente ascrivibile al solo dirigente tecnico; b) nel merito, l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa grave, stante la continua attività di monitoraggio e controllo svolta sull'operato degli uffici comunali e dell'ufficio tecnico in particolare.

Entrambi chiedevano di essere mandati esenti dall'addebito; in subordine, chiedevano un differente riparto di responsabilità previo esercizio del potere riduttivo.

Il dirigente tecnico, premesso che con numerose note agli atti aveva portato a conoscenza del sindaco e dell'assessore LLPP la necessità di intervenire per il rifacimento del fondo stradale lungo il tratto crollato, escludeva qualsiasi responsabilità nella causazione del danno, in quanto lo stanziamento di bilancio assegnato alla risorsa di sua competenza non gli avrebbe consentito comunque di adottare una determina per il completo rifacimento del sedime stradale, né tampoco aveva ricevuto direttive dal sindaco e dall'assessore LL.PP. su come far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Concludeva con la richiesta di proscioglimento e, in subordine, instava per una diversa ripartizione del danno e per l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria da ultimo depositata, il sindaco e l'assessore ai LLPP replicavano alle difese del tecnico, sostenendo che non solo non aveva provveduto a quantificare l'entità della spesa occorrente per il rifacimento della strada comunale, ma anche che le risorse finanziarie a sua disposizione gli avrebbero consentito di dar corso, con procedura di somma urgenza, quantomeno ai lavori di messa in sicurezza che dal c.t.u. del giudice civile erano stati quantificati in soli 10.000,00 euro.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza, esaminando le questioni di rito e di merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre.

**C)** La Sezione regionale di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di un decreto di conferimento, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, di incarico dirigenziale non generale a soggetto esterno all'amministrazione ex art. 19 c. 6 d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto: non preceduto dalla verifica dell'indisponibilità, all'interno della p.a., di figure professionali idonee; nel bando non erano stati esposti i criteri di scelta; il personale della medesima amministrazione con qualifica dirigenziale era stato escluso, essendo ritenuto potenziale destinatario dei soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis d.lgs. n. 165/01.

Il soggetto destinatario dell'incarico dirigenziale impugna la delibera della Sezione regionale innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione ex art. 11, c. 6, lett. e) c.g.c., invocando: la lesività, nei suoi confronti, del diniego di visto, e la giustiziabilità di tutte le delibere delle Sezioni regionali di controllo, diverse da quelle con effetti meramente collaborativi, aventi carattere prescrittivo o interdittivo e lesive di situazioni giuridiche soggettive (artt. 24 e 113 Cost.); la natura giurisdizionale della funzione; la mancata partecipazione al procedimento di controllo e conseguente violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., art. 6 CEDU e del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Nel merito, sostiene: che era nota l'inesistenza di personale interno con la qualificazione professionale richiesta, dimostrato proprio dal fatto che l'amministrazione ha dovuto emanare il bando; i criteri di scelta erano impliciti e agevolmente deducibili dalle funzioni dell'ufficio per il quale era vacante il posto dirigenziale; il personale dell'amministrazione con qualifica dirigenziale non può partecipare a bandi per incarichi ex art. 19 c. 6 cit., posto che, nel ricorrere a tale procedura, l'Amministrazione ha già valutato ed escluso tale ipotesi, essendo destinati ad essi i soli incarichi ex art. 19 c. 5-bis.

Chiede quindi alle SS.RR. in speciale composizione un nuovo vaglio di legittimità o, in subordine, l'annullamento della delibera regionale con rinvio alla Sezione per una nuova valutazione in punto di legittimità dell'atto.

La Procura generale ritiene, che il ricorso sia inammissibile, non rientrando la delibera impugnata nel novero di quelle che possono essere impugnate innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. In subordine, qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, deduce la correttezza della valutazione della Sezione regionale di controllo, posto che: per costante giurisprudenza e per espressa previsione normativa, la possibilità di conferire un incarico ex art. 19 c. 6 postula la previa verifica che la qualificazione professionale non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione; i criteri selettivi debbono essere palesati nel bando; è del tutto illegittima e discriminatoria l'esclusione dei dirigenti dell'amministrazione stessa, non essendo precluso a questi di concorrere ad altro incarico dirigenziale, sia pure ricondotto dall'amministrazione alla categoria di cui all'art. 19, c. 6 cit.

Il ricorrente contesta le tesi della Procura generale, sostanzialmente ribadendo i motivi di gravame.

Il candidato rediga la motivazione in diritto e il dispositivo della sentenza.

## **MATERIA: CONTABILITÀ PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova dell'8 ottobre 2021**

**2)** La responsabilità erariale in relazione al rispetto dei vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio (**Estratta**)

**3)** I controlli sulle leggi di spesa come metodologia di stima delle norme aventi impatto finanziario

**1)** Bilanciamento tra interesse pubblico ed efficienza aziendale delle società partecipate: riflessi sulle responsabilità erariali



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TRENTA POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI IDETTO CON D.P. N. 53 DEL 25 LUGLIO 2018**

**DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Prova del 28 gennaio 2020**

- A)** Definizione e ambiti di tutela delle situazioni soggettive superindividuali, anche con riferimento ai profili di legittimazione procedimentale e processuale. **(Estratta)**
- B)** La scelta della forma di gestione del servizio pubblico: procedimento, sindacabilità e profili di responsabilità.
- C)** Soggetti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione: tipologie e natura giuridica degli atti.

**PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 29 gennaio 2020**

**1)** Il Procuratore regionale ha avviato attività istruttoria a seguito della segnalazione del Procuratore della Repubblica relativa ad una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'articolo 444 cpp a carico del Sig. Mario Rossi, dipendente della Regione X, per i reati di truffa, abuso di ufficio e corruzione, commessi quale funzionario istruttore dei procedimenti di concessione di contributi (contributi a fondo perduto a carico diretto del bilancio dell'Ente e finanziamenti a tasso agevolato erogati da Istituto di credito, con copertura a carico del bilancio dell'Ente del differenziale fra tasso agevolato e tasso ordinario). Il Rossi si è dimesso immediatamente dopo la richiesta di rinvio a giudizio e, avendo l'ente immediatamente accettato le sue dimissioni ha versato euro 10.000 all'ente a titolo di risarcimento del danno.

I contributi *de quibus* erano finalizzati alla ristrutturazione di immobili privati di interesse storico, commisurati ai costi dimostrati mediante fatture prodotte dai richiedenti.

L'attività istruttoria svolta dal Procuratore regionale ha comportato l'acquisizione di tutti gli atti del processo penale, tra cui le dichiarazioni confessionarie rese in sede penale dai destinatari dei benefici.

Tale attività si è conclusa con la notifica dell'invito a dedurre il 10 febbraio 2017.

Dagli atti di indagine, è emerso che il Rossi:

- a) in dieci occasioni, fra aprile 2005 e marzo 2011, ha percepito tangenti per complessivi 100.000 euro;
- b) ha favorito i corruttori trattando prioritariamente le loro pratiche e suggerendo la produzione di fatture per costi superiori a quelli in realtà sostenuti;
- c) ha attestato la congruità dei costi di tali fatture ai fini della successiva liquidazione dei contributi.

Il Procuratore regionale ha poi notificato l'atto di citazione chiedendo la condanna a 250.000 euro del convenuto Rossi prospettando le seguenti voci di danno erariale:

- 1) euro 100.000 a titolo di danno all'immagine, parametrato all'importo delle tangenti ricevute, in considerazione del *clamor fori* provocato dalla vicenda corruttiva;
- 2) euro 100.000 a titolo di danno patrimoniale, determinato in via equitativa, e conseguente alla concessione dei contributi attribuiti in misura superiore a quella spettante;
- 3) euro 50.000, a titolo di danno da disservizio, per la parziale deviazione delle risorse pubbliche impiegate nella retribuzione del Rossi, equitativamente determinato nella metà della retribuzione netta percepita nel periodo di commissione degli illeciti.

Il convenuto ha eccepito:

- a) la prescrizione per il danno patrimoniale da 100.000, atteso che il *dies a quo* decorrerebbe dalla data di liquidazione dei singoli contributi. Ciò in quanto il superiore gerarchico, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi delle anomalie delle proposte istruttorie formulate dal Rossi;
- b) la mancata prova dei fatti corruttivi. La sentenza di patteggiamento non avrebbe efficacia di giudicato e, nel caso di specie, non comporta ammissione di responsabilità in quanto il patteggiamento sarebbe stato richiesto per ragioni personali. Inoltre, le dichiarazioni rese in sede penale non sarebbero utilizzabili come prova nel processo contabile.
- c) le dazioni di denaro costituivano corrispettivi per attività di consulenza che il Rossi avrebbe prestato a favore dei richiedenti e che la stessa attività consulenziale, anche se svolta senza autorizzazione dell'amministrazione, non avrebbe comportato alcun danno erariale;
- d) la nullità dell'azione per danno all'immagine, in quanto fondata su sentenza di patteggiamento. Inoltre, non vi sarebbe stato il *clamor fori* in ragione delle immediate dimissioni del convenuto e per la modesta attenzione della stampa (tre occasioni in sei anni: richiesta di rinvio a giudizio, rinvio a giudizio, sentenza di patteggiamento);
- e) il mancato assolvimento dell'onere probatorio rispetto al profilo di danno individuato *sub. 2)*, e determinato in via equitativa per euro 100.000; nonché la duplicazione della pretesa risarcitoria per i danni patrimoniali contestati.

In via subordinata il convenuto ha chiesto la riduzione della condanna: per l'importo di 10.000 euro (versato all'amministrazione contestualmente alla accettazione delle dimissioni) e per la concorrenza della condotta omissiva gravemente colposa del superiore gerarchico.

Rediga il candidato la sentenza affrontando le varie questioni oggetto di causa. **(Estratta)**

**2)** La Procura Regionale ha convenuto in giudizio nel dicembre 2019 Tizio e Caio in qualità, rispettivamente, di progettista/direttore dei lavori per appalto di opera pubblica e assessore ai lavori pubblici del Comune appaltante.

L'opera pubblica appaltata, un collegamento viario, è stata collaudata nel dicembre del 2014 ed i pagamenti all'impresa appaltatrice sono avvenuti anch'essi nel dicembre 2014. L'assessore Caio è stato coinvolto nel connesso procedimento penale per avere acquisito pagamenti illeciti dai titolari dell'impresa appaltatrice per complessivi € 100.000,00 nel dicembre del 2011,

ed è stato prima destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel mese di giugno 2014, rinvio a giudizio nel mese di febbraio 2016, e poi condannato in I e II grado per il reato di corruzione propria. Il procedimento penale si è poi concluso con decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a Caio per intervenuta prescrizione e che ha confermato la confisca del prezzo/profitto del reato di € 100.000,00, disposta nei precedenti gradi del giudizio.

Il PM contabile ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei seguenti profili di danno erariale:

- a) danno patrimoniale per un importo di € 450.000,00, determinato sulla base dei costi illegittimamente liquidati all'impresa appaltatrice per la lunghezza dei pali di fondazione, indicati erroneamente nella contabilità dei lavori, imputato a titolo di dolo all'assessore Caio per intero, e al progettista/direttore dei lavori Tizio, a titolo di responsabilità sussidiaria, e fino alla concorrenza del 20%;
- b) danno cd. all'immagine, imputato all'assessore Caio per un importo di € 200.000,00, pari al doppio delle dazioni illecite contestate in sede di procedimento penale.

Il difensore del convenuto Caio ha prospettato le seguenti deduzioni ed eccezioni:

- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il *dies a quo* prescrizione decorrerrebbe dalla data dell'ordinanza di custodia cautelare, della quale l'Ente danneggiato è venuto a conoscenza nel giugno del 2014;
- il danno cd. all'immagine non potrebbe essere contestato in assenza di sentenza di condanna definitiva, e non ne è corretta la quantificazione nel doppio delle dazioni illecite, in quanto tale criterio è stato fissato dalla cd. legge anticorruzione entrata in vigore successivamente alle condotte penalmente rilevanti contestate (2010);
- nella quantificazione del danno erariale si dovrebbe comunque tener conto dell'importo confiscato di € 100.000,00.

Il difensore del convenuto Tizio, progettista e direttore dei lavori, ha prospettato le seguenti deduzioni ed eccezioni:

- difetto di giurisdizione del giudice contabile per il danno patrimoniale contestato, perché il danno sarebbe conseguente ad errore di progettazione; proprio nella fase di progettazione sarebbe stata determinata erroneamente la quota di strato roccioso su cui dovevano insistere i pali da installarsi dall'impresa per l'esecuzione dell'opera viaria;
- prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Atteso che Tizio non è stato convenuto a titolo di dolo, il *dies a quo* decorrerrebbe dalla liquidazione dei vari S.A.L. o, tutt'al più, dalla data del collaudo;
- nel merito non sussisterebbe alcuna condotta gravemente omissiva in quanto il Direttore Tizio era impossibilitato a seguire quotidianamente l'esecuzione dei lavori perché svolgeva contemporaneamente la funzione di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, in carenza di organico all'epoca dei fatti;
- non sussisterebbe la colpa grave anche perché il danno conseguenza della traslazione della dazione illecita non era prevedibile da parte del direttore dei lavori, il quale doveva verificare e contabilizzare correttamente il materiale utilizzato nei lavori dall'impresa ma non poteva prevedere l'episodio corruttivo.

Rediga il candidato la decisione nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni in rito e di merito prospettate dalle difese dei convenuti.

**3)** Con atto di citazione depositato il 10 febbraio 2017 la Procura regionale, all'esito di indagini avviate su esposto sottoscritto da un cittadino, ha convenuto in giudizio gli amministratori della Provincia di X che hanno approvato la delibera di Giunta numero 588 del 29 luglio 2010. In particolare: il Sig. Alfa, in qualità di Presidente, il Sig. Beta, Segretario generale, il Sig. Omega, assessore proponente, e i Signori Delta e Iota che hanno espresso voto favorevole.

L'atto di citazione è stato preceduto dalla notifica di invito a dedurre il 15 ottobre 2016 e da una nota di costituzione in mora, notificata dall'amministrazione ai presunti responsabili su indicazione della Procura il 20 giugno 2015. L'invito a dedurre all'assessore Iota è stato notificato per il tramite della Guardia di finanza. Tutti i soggetti invitati a dedurre hanno chiesto, in tale qualità, l'accesso agli atti, che il Pubblico ministero ha concesso, pur disponendo la secretazione del nome dell'esponente, e hanno prodotto deduzioni difensive.

Il Pubblico Ministero ha argomentato la citazione nei termini seguenti.

Le azioni della Società partecipata Gamma erano interamente di proprietà della Provincia di X.

Con la delibera n 588 del 29 luglio 2010 la Giunta provinciale ha approvato la ricapitalizzazione della società partecipata Gamma, al fine di finanziare l'operazione di acquisto della quota azionaria privata della s.p.a. a partecipazione mista ZETA (società privata per il 44% e per la restante parte appartenente alla medesima Provincia e al Comune).

La predetta operazione era finalizzata ad acquisire la maggioranza del capitale di ZETA, società titolare di concessione autostradale sin dal 2004.

L'acquisto azionario è stato deliberato dall'organo amministrativo di GAMMA, nel quale la Provincia era rappresentata dal Presidente. Per consentire l'operazione la Provincia ha contratto prestito con un Istituto bancario, al fine specifico di ottenere disponibilità finanziarie immediate, destinate esclusivamente all'acquisto delle predette azioni, costituendo pegno a favore della banca finanziatrice sulle proprie azioni di GAMMA. L'operazione contrattuale si è conclusa lo stesso giorno della compravendita, il 29 luglio 2010, con immediata acquisizione delle disponibilità finanziarie.

Le azioni di ZETA sono state acquistate da GAMMA al prezzo totale di 260 milioni di euro, ad un valore di circa 8 euro ad azione.

La Procura ha rilevato che la valutazione del prezzo sarebbe stata estremamente e colpevolmente superficiale. Come confermato dai convenuti in sede deduttiva, la Provincia non aveva conferito ad un perito la valutazione del valore delle azioni di ZETA, in occasione della delibera del 29 luglio 2010, e l'unica perizia agli atti del relativo procedimento era stata redatta successivamente, su incarico della società ZETA, al fine di un'eventuale quotazione in borsa della società medesima.

La Procura deposita una perizia di stima del valore delle azioni al momento della compravendita, in base alla quale lo stesso valore ammonterebbe ad euro 210 milioni complessivamente.

Con l'atto di citazione notificato a tutti i convenuti il 10 febbraio 2017, la Procura ne ha pertanto chiesto la condanna, a titolo di responsabilità amministrativa per colpa grave, per il danno conseguente all'approvazione della delibera n. 588 del 2010, quantificato in complessivi 50 milioni, pari al sovrapprezzo pagato per l'acquisto delle azioni di ZETA.

L'ammontare del danno è stato ripartito nel 40% a carico del Presidente, nel 30% a carico del Segretario generale e nel restante 30% da suddividere in parti uguali fra gli assessori che hanno partecipato alla approvazione della delibera in questione.

Con memoria del 1 marzo 2018 si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, eccettuando quanto segue:

- a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della citazione per contraddittorietà ed incertezza della domanda, nonché per avere il Pubblico ministero indebitamente oscurato il nome dell'esponente;

b) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti posto che l'acquisto è stato formalmente disposto con deliberato del Consiglio di amministrazione della società partecipata GAMMA e il danno conseguente al maggior costo pagato per le azioni inciderebbe sulla GAMMA e non direttamente sull'ente;

c) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 20/94, in ragione dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali;

d) In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrendo il *dies a quo* dalla data della compravendita azionaria e la non idoneità, a fini interruttivi prescizionali, dell'atto di messa in mora notificato dall'amministrazione provinciale, su indicazione della Procura;

e) Nel merito, assolvere tutti i convenuti per mancanza della colpa grave. La valutazione del prezzo di acquisto ha comunque tenuto conto di indicazioni peritali, presenti agli atti del procedimento, anche se successive alla deliberazione;

f) Nel merito, dichiarare priva di valore sostanziale e processuale la perizia acquisita dalla Procura nella fase istruttoria, per la mancanza di contraddittorio.

Il convenuto Iota ha preliminarmente eccepito la nullità degli atti processuali a lui diretti per violazione dell'articolo 42 del codice di giustizia contabile (notifica dell'invito a dedurre tramite Guardia di finanza).

Rediga il candidato la decisione nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni in rito e di merito prospettate dalle difese dei convenuti.

## **DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova del 30 gennaio 2020**

1) L'asimmetria contrattuale nei rapporti tra imprese;

2) Clausole abusive nei contratti per adesione e in particolare nei contratti bancari. **(Estratta)**

3) Abuso del diritto e buona fede, con particolare riferimento ai rapporti societari.

## **CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE**

**Prova del 31 gennaio 2020**

1) Il rapporto di servizio quale presupposto dell'azione di responsabilità amministrativa alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale. **(Estratta)**

2) I giudizi dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione: profili sostanziali e processuali.

3) I controlli di legittimità – regolarità sui bilanci e sui rendiconti degli Enti locali, con particolare riguardo ai poteri conferiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 148 BIS del TUEL, al fine di assicurare l'effettività degli equilibri di bilancio degli enti medesimi e la trasparenza dei conti pubblici.

## **CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A 30 POSTI DI REFERENDARIO DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO CON D.P. N. 52 DEL 19 LUGLIO 2018**

## **CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE**

**Prova del 9 aprile 2019**

**A)** Premessi cenni sul danno erariale da perdita di "chance", tratti il candidato del danno definito da concorrenza, soffermandosi in particolare sui criteri di quantificazione e sull'onere probatorio gravante in capo alle procure regionali. **(Estratta)**

**B)** Poteri di cognizione incidentale del giudice contabile nei confronti di atti sulla cui legittimità è chiamato a statuire altro giudice e limiti al potere di sospensione del processo contabile in presenza di questioni pregiudiziali pendenti presso il giudice civile, penale o amministrativo.

**C)** Premessi cenni generali sulla "translatio iudicii", tratti il candidato delle problematiche applicative dell'istituto nei giudizi di responsabilità amministrativa e nei giudizi ad istanza di parte dinanzi alla Corte dei conti.

## **DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Prova del 10 aprile 2019**

**A)** Il candidato, illustrato il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, approfondisca la figura e la valutazione del giudice a quo, con particolare riferimento alla legittimazione della Corte dei conti a sollevare il giudizio di legittimità nei suoi diversi campi d'applicazione. **(Estratta)**

**B)** Premesse considerazioni sulla forma di governo parlamentare, il candidato si soffermi, in particolare, sulla responsabilità politica e giuridica dei ministri.

**C)** La documentazione antimafia: presupposti, effetti e fondamento costituzionale.

**A)** La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Alfa, con sentenza depositata nel gennaio 2013, ha condannato Tizio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Beta, al pagamento di euro 800.000,00 per indebita appropriazione di denaro pubblico erogato dall'Amministrazione regionale. Detta sentenza veniva impugnata da Tizio dinanzi alla Sezione centrale di appello, che confermava la prima decisione risarcitoria, riducendone tuttavia l'importo ad euro 450.000,00. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza Tizio, in regime di separazione dei beni dalla moglie Sempronia, ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, e per atto del notaio Mevio in data 8.07.2015 ha venduto alla figlia Caia due immobili ad uso civile abitazione di sua proprietà ed un terreno sito nel medesimo comune. Si precisa che si trattava della quota pari al 50% degli immobili, pervenuti a Tizio per via ereditaria.

Il Procuratore regionale, ritenendo i suddetti atti dispositivi lesivi delle ragioni creditorie dell'Amministrazione danneggiata, con atto di citazione del 28 aprile 2017, emesso ai sensi dell'art. 73 del Codice di giustizia contabile ed in conformità all'art. 2901 c.c., promuoveva giudizio nei confronti di Tizio e della figlia Caia per la revocatoria degli atti dispositivi posti in essere, ravvisando la sussistenza, in ipotesi, dei requisiti oggettivo e soggettivo a presidio dell'azione revocatoria.

I convenuti Tizio e Caia si costituivano ritualmente in giudizio con patrocinio tecnico.

Con le memorie difensive ambedue i convenuti eccepivano:

- in via pregiudiziale, la mancanza di legittimazione ad agire del Procuratore regionale ed il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Osservavano i deducenti che il credito vantato attingeva ad una sentenza di condanna passata in giudicato e perciò, ai sensi dell'art. 2901 c.c., soltanto il creditore, valeva a dire l'Amministrazione regionale danneggiata, poteva attivare l'azione revocatoria, e giammai il P.M. contabile, il quale ad avviso dei convenuti sarebbe del tutto privo di legittimazione ad agire, poiché avrebbe potuto esercitare l'azione revocatoria dinanzi alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, ora art. 73 c.g.c., solo nel corso di un giudizio di accertamento della responsabilità contabile. Laddove, invece – come in ipotesi – vi era già una sentenza di condanna passata in giudicato, la legittimazione esclusiva spettava all'Ente danneggiato titolare del credito, da azionarsi davanti al giudice ordinario;

- in via subordinata, eccepivano l'incompetenza territoriale dell'adita Sezione per la regione Alfa, considerato che il giudicato si è formato sulla sentenza emessa dalla Sezione centrale di appello, che ha anche modificato l'importo della condanna, per cui la fattispecie esulerebbe dall'ambito di competenza della sezione regionale per rientrare in quella della sezione centrale di appello.

Il difensore di Tizio ha, altresì, introdotto l'eccezione di inammissibilità della citazione in revocatoria per non essere stata preceduta dall'invito a dedurre, di cui all'art. 67 c.g.c., che precede l'atto di citazione in giudizio, disciplinato dall'art. 86 c.g.c.

Nel merito, ad avviso dei deducenti, l'azione revocatoria sarebbe destituita di fondamento, per mancanza di ambedue i presupposti, ossia "eventus damni" e "scientia damni". Quanto al primo, esso mancherebbe in ragione della riduzione considerevole della condanna avvenuta con la sentenza di appello. Sostengono, inoltre, che l'"eventus damni" sarebbe carente poiché gli atti di disposizione di Tizio in favore della figlia Caia hanno riguardato solo il 50% di ciascun immobile e non l'intera quota, il che renderebbe non conveniente la vendita degli stessi per soddisfare le ragioni dell'erario.

Quanto al profilo soggettivo, ad avviso delle difese la "scientia damni" mancherebbe sia nel debitore Tizio, che aveva ereditato i suddetti immobili dai propri genitori e li avrebbe monetizzati appena possibile, senza alcun intento fraudolento; sia nella figlia Caia, che li aveva ricevuti non per donazione, ma a titolo oneroso.

Alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2018, il P.M. ha insistito per l'accoglimento della domanda, mentre i difensori hanno richiamato i rispettivi scritti a difesa, chiedendone l'accoglimento.

Rediga il candidato la sentenza nella motivazione e nel dispositivo, esaminando tutte le deduzioni e le eccezioni di rito e di merito formulate dai convenuti. **(Estratta)**

**B)** Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione di controllo regionale, in data 10 settembre 2018 il Sindaco del comune Omega ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 131/2003, avente ad oggetto gli oneri derivanti dalla possibile erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

In particolare, il sindaco ha premesso che:

- l'Ente, con provvedimento n. 50 del 10 gennaio 2014, ha programmato l'acquisto dell'impianto di risalita sito nel territorio comunale, avviando i conseguenti atti procedurali;

- a tal fine, l'Ente ha partecipato al bando regionale n. YX del 7 maggio 2014, relativo all'accesso degli enti locali ai finanziamenti per acquisire infrastrutture per il turismo di valenza strategica, ed è risultato assegnatario, con decreto regionale n. 100 del 2016 settembre 2015, della somma di euro 2 milioni;

- con delibera comunale n. 30 del 2016 settembre 2017, ricorrendone le condizioni di legge, l'Ente ha assunto la determina a contrarre per l'acquisto della parte elettromeccanica dell'impianto di risalita mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando, dalla società Alpha s.p.a. in liquidazione, proprietaria del suddetto impianto, secondo la procedura di cui all'art. 63, comma 3, lettera d), del d.lgs. 50/2016;

- l'acquisto necessita di collaudo, verifica di conformità della fornitura, redazione di eventuali certificazioni;
- l'Ente ha approvato il regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche in data 15 giugno 2018, ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 50/2016, non avendo fino a quella data una regolamentazione specifica.

Tutto ciò premesso, il Sindaco formula una serie di quesiti, e segnatamente:

- a) se alla fattispecie descritta sia applicabile l'art. 113 d.lgs. 50/2016 o il previgente art. 93 d.lgs. 163/2006;
- b) se, alla luce della normativa ritenuta applicabile dalla Sezione, siano comunque dovuti gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ovvero quelli di cui all'art. 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006;
- c) se, ritenuti erogabili gli incentivi tecnici, gli stessi siano effettivamente dovuti, visto che il regolamento per l'erogazione degli incentivi è stato approvato nel 2018 ed in precedenza l'Ente non era dotato di regolamento sulle funzioni tecniche.

Il candidato rediga il parere richiesto dall'ente territoriale sui punti sopra specificati, previa disamina dei requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, soffermandosi sulle tematiche relative agli incentivi per funzioni tecniche.

**C)** La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Alfa, con sentenza n. 12 depositata nell'anno 2010, ha condannato Tizio al risarcimento del danno erariale, quantificato in euro 30.000,00, in quanto ritenuto responsabile di avere, nella qualità di preside di un istituto scolastico del Comune Beta, attestato la presenza in servizio dell'insegnante Sempronio per un numero di ore sufficienti ad ottenere l'inquadramento in ruolo, mentre in realtà quest'ultimo non aveva conseguito il periodo minimo di presenze in servizio necessario per l'immissione in ruolo. Il danno erariale è stato quindi quantificato nelle differenze stipendiali che, a causa della condotta illecita di Caio, il M.I.U.R. ha indebitamente erogato a Sempronio quale insegnante di ruolo, rispetto alla retribuzione che sarebbe a quest'ultimo spettata come insegnante supplente.

Tizio decedeva nel marzo 2013, dopo aver pagato un debito erariale di euro 17.000,00. Accertato che il complessivo debito residuo, rimasto insoluto nei confronti dell'erario statale e rivalutato, ammontava ad euro 16.000,00, il M.I.U.R. ha proceduto alla iscrizione a ruolo e l'agente della riscossione in data 8 gennaio 2017 ha notificato ai tre figli di Tizio, in qualità di eredi, la cartella esattoriale, con cui è stato loro richiesto il pagamento di complessivi euro 16.000,00 a titolo di somme dovute per danno erariale, in forza della sentenza di condanna esecutiva n. 12/2010, emessa dalla Sezione territoriale già citata nei confronti del defunto padre Tizio.

In data 30 marzo 2017, gli eredi hanno proposto quindi ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Alfa, introducendo un giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), del codice di giustizia contabile e chiedendo che venisse affermata nei loro confronti l'intrasmissibilità del debito risarcitorio, accertato con sentenza definitiva di condanna in capo al "de cuius", non essendo stati previamente individuati i presupposti dell'illecito arricchimento del dante causa e dell'indebito arricchimento degli eredi, richiesti dall'art. 1, comma 1, della legge 14.01.1994, n. 20 ai fini della trasferibilità dell'obbligazione e chiedendo, dunque, che venisse affermata la non opponibilità nei loro confronti del titolo esecutivo emessa a carico del loro dante causa.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2017, si è costituito in giudizio il Ministero, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario, trattandosi nella specie di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi e, in via subordinata, ha dedotto l'infondatezza della richiesta degli eredi, in quanto dovendosi, per contro, affermare la trasmissibilità automatica dell'obbligazione risarcitoria, già definitivamente accertata in capo al dante causa, agli eredi, i quali vi subentrano a titolo successorio, e pertanto la trasmissione del debito non è subordinata all'accertamento dei due presupposti dell'illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Gli eredi, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno reiterato in udienza la richiesta di accertamento della non opponibilità nei loro confronti del titolo esecutivo ed affermato, altresì, la loro piena legittimazione ad azionare il giudizio dinanzi al giudice contabile, rientrando nella giurisdizione di quest'ultimo il preventivo accertamento della sussistenza dei presupposti per la trasmissibilità agli eredi della obbligazione risarcitoria da responsabilità amministrativa ed avendo il giudizio ad istanza di parte, nella specie, finalità cognitoria, destinata all'accertamento negativo della trasmissione del debito risarcitorio a carico dei ricorrenti. Hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

L'agente della riscossione, benché ritualmente citato, non si è costituito.

Il pubblico ministero di udienza ha sostenuto l'irrelevanza, ai fini della trasmissibilità del debito agli eredi, della morte di Tizio, posto che il debito, già accertato con sentenza esecutiva, era entrato nel patrimonio del "de cuius" prima del suo decesso.

Rediga il candidato la sentenza nella motivazione e nel dispositivo, esaminando le eccezioni pregiudiziali e le deduzioni formulate dalle parti.

## **DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE, CON RIFERIMENTI AL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Prova del 12 aprile 2019**

**A)** La causa negoziale: dalla funzione economico- sociale alla causa concreta, con particolare riferimento alla distinzione, in ambito societario, tra conferimenti, versamenti a fondo perduto e finanziamenti dei soci.

**B)** Dopo aver illustrato brevemente la nozione e la disciplina positiva del conflitto di interessi nel diritto civile e nel diritto processuale civile, si tratti in particolare del conflitto di interessi del socio e dell'amministratore nelle società di capitali.

**C)** Premessa l'illustrazione delle nozioni civilistiche di recesso e revoca, si tratti della revoca, anche giudiziale, dell'amministrazione nelle società personali e di capitali.

**(Estratta)**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTICINQUE POSTI, ELEVABILI A TRENTAQUATTRO, DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI. INDETTO CON D.P. N° 25 DEL 27.03.2018**

**DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO**

**Prova del 20 novembre 2018**

**A)** La Corte dei conti come giudice a quo in sede di controllo, di giurisdizione e consultiva

**B)** Il conflitto tra la legge nazionale e il diritto eurocentrico: tipologie e rimedi

**C)** Accesso ai dati della pubblica amministrazione e tutela della riservatezza **(Estratta)**

**DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO FINANZIARIO**

**Prova del 21 novembre 2018**

**A)** L'esclusione pattizia della garanzia per vizi nella compravendita. Profili processuali. **(Estratta)**

**B)** Dopo aver trattato della ripetizione di indebito, con particolare riguardo alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla nullità del contratto, si illustrino gli effetti sull'obbligazione di restituzione del perimento della cosa compravenduta in forza di contratto nullo

**C)** Vendita di immobile usucapito in mancanza di accertamento giudiziale e sorte dell'ipoteca gravante sul bene. Si illustri infine il conflitto tra usucapiente e acquirente del medesimo bene in forza di decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.

**PROVA PRATICA RIFERITA ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI**

**Prova del 22 novembre 2018**

**A)** Il Sindaco del Comune Alfa, sito nella Regione Beta nella quale non risulta istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, ha fatto pervenire una richiesta di parere in relazione alla corretta applicazione delle prescrizioni recate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) in tema di ripiano perdite degli organismi partecipati.

Richiamati i contenuti della deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 24 del citato d.lgs. n. 175/2016, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni, rilevato che per due degli organismi ricompresi nel proprio portafoglio, la società Gamma S.p.a. e la Fondazione Delta Cultura, sono stati registrati risultati di esercizio negativi per i quali potrebbe rendersi necessario il soccorso finanziario degli enti partecipanti, il Comune istante – nel dare, altresì, atto di aver provveduto all'accantonamento prescritto dall'art. 21 del Testo Unico delle società partecipate – ha interpellato la Sezione regionale di controllo in ordine:

- all'ascrivibilità delle fondazioni nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 21, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 175/2016 come novellato dal d.lgs. n. 100/2017;
- all'interpretazione della vigente normativa in tema di ripiano perdite con specifico riguardo alla corretta esegesi del richiamato art. 21, comma 3 *bis*, a mente del quale le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

\*\*\*\*\*

Il candidato, esaminati i profili di ammissibilità soggettivi e oggettivi, rediga motivato parere in relazione alle questioni sottese alla richiesta formulata dal Comune istante.

**B)** In data 10 aprile 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il decreto con il quale il Prefetto di Alfa in data 2 aprile 2018 rinnovava, con decorrenza 9 aprile 2018 e per ulteriori tre anni, al dott. Sempronio, Dirigente di II Fascia, l'incarico - già dallo stesso ricoperto ininterrottamente dal 9 aprile 2008 - di Dirigente del Servizio amministrazione, Servizi generali ed attività contrattuali.

Il Magistrato istruttore, in data 26 aprile 2018, restituiva non registrato il suddetto provvedimento e formulava "rilevato" evidenziando, in primo luogo, sotto il profilo procedurale, la tardiva sottoposizione a controllo preventivo di legittimità del decreto, atteso che lo stesso risultava pervenuto alla Sezione regionale per i prescritti controlli, successivamente alla data fissata quale termine iniziale di decorrenza dell'atto stesso.

In considerazione della reiterazione dell'incarico, esprimeva, altresì, dubbi sulla conformità a legge del provvedimento, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed ai principi informativi della legge 6

novembre 2012, n. 190, rilevando, peraltro, come il decreto in parola fosse sfornito di adeguato supporto motivazionale circa la sussistenza di specifiche e peculiari ragioni organizzative tali da giustificare le determinazioni assunte dall'Amministrazione.

Con nota del 10 maggio 2018 l'Amministrazione forniva riscontro a tali osservazioni, rappresentando partitamente che:

- a) la conferma dell'incarico al suddetto dirigente, in ragione delle elevate competenze acquisite, rispondeva ad esigenze di buon andamento e di funzionalità dell'Ufficio;
- b) in tal senso, risultavano soddisfatti i presupposti di fatto in costanza dei quali è possibile derogare all'espletamento di procedure comparative;
- c) d'altro canto, dalla stessa normativa c.d. anticorruzione non potrebbe farsi discendere alcun obbligo di ricorrere a procedure comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Esaminata la risposta dell'Amministrazione e ritenuta la stessa non idonea a superare i rilievi formulati, con nota in data 17 maggio 2018, il Magistrato istruttore prospettava la necessità di un approfondimento in sede collegiale e, per l'effetto, proponeva il deferimento alla Sezione del controllo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14, del 16 giugno 2000.

A sostegno del proposto deferimento il Magistrato istruttore deduceva, in particolare, l'infondatezza delle controdeduzioni svolte dalla Prefettura di Alfa, richiamando le coordinate interpretative rese dalla Sezione centrale di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato in tema di rinnovo di incarichi dirigenziali nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile circa la necessità di una lettura coordinata della disciplina in materia di conferimenti degli incarichi dirigenziali con la normativa c.d. anticorruzione.

A tal riguardo argomentava, in particolare, in ordine alla precipua rilevanza della disciplina recata dalla legge n. 190/2012 in considerazione degli specifici compiti – nella specie lo svolgimento delle procedure contrattuali – afferenti al posto funzione di cui trattasi, rilevando la genericità delle motivazioni addotte dall'Amministrazione per giustificare le determinazioni assunte.

Rilevava, da ultimo, come fossero rimaste sfornite di riscontro le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore relativamente alla tardiva sottoposizione a controllo del decreto in esame.

Il Consigliere delegato, in data 18 maggio 2018, condividendo le prospettazioni del Magistrato istruttore, trasmetteva la predetta relazione al Presidente della Sezione regionale di controllo per l'esame collegiale delle questioni come sopra richiamate.

All'adunanza pubblica del 18 giugno 2018 il rappresentante dell'Amministrazione rilevava l'avvenuto decorso del prescritto termine per la definizione del procedimento ex art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 20/1994 e, comunque, nel merito, ribadiva quanto già esposto nell'ambito del contraddittorio intercorso, concludendo per la piena legittimità del decreto in esame.

\*\*\*\*\*

Rediga il candidato la motivazione in diritto e il dispositivo della deliberazione della Sezione regionale di controllo.

**C)** A seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti relativi al procedimento penale a carico di Tizio, la competente Procura regionale, effettuati ulteriori accertamenti con l'ausilio della Guardia di Finanza, con atto di citazione depositato in data 2 gennaio 2018, preceduto da invito a dedurre notificato a Tizio il 12 settembre 2017 e a Caio il 31 luglio 2017, ha convenuto in giudizio i sig.ri Tizio e Caio, in qualità rispettivamente il primo di impiegato e il secondo di segretario comunale nonché dirigente ad interim del I Settore del Comune Alfa - ove operava Tizio - chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune Alfa:

- per Tizio dell'importo di euro 27.000,00, di cui euro 6.000,00 a titolo di retribuzione indebita, euro 16.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 5.000,00 a titolo di danno da disservizio o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia;
- per Caio dell'importo di euro 37.000,00, di cui euro 3.000,00 equitativamente commisurati per retribuzione indebita, euro 24.000,00 a titolo di danno all'immagine ed euro 10.000,00 a titolo di danno da disservizio, oltre agli interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di giustizia,

salvo diversa quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del Collegio, da addebitare a titolo di dolo per la ipotizzata condotta, illecita e dannosa, tenuta dall'impiegato Tizio che, nel periodo aprile-giugno 2017, falsamente attestava la presenza in servizio con modalità fraudolente, riscontrandosi in plurime occasioni la dolosa alterazione delle registrazioni di entrata e di uscita.

Con riguardo al dirigente e segretario comunale Caio, l'Ufficio requirente rappresentava, inoltre, come anch'egli in tale periodo non utilizzasse regolarmente i macchinari segnatempo, nonostante fosse tenuto a farlo in base al Regolamento comunale, di talché anche la sua presenza presso il Comune non era effettivamente attestata e lo stesso non assicurava la propria presenza in servizio durante l'orario di lavoro stabilito per i dipendenti appartenenti al proprio Settore. Evidenziava, inoltre, che più volte egli utilizzava un ingresso secondario privo di macchinario segnatempo ovvero passava il badge in entrata presso l'Ente e poi usciva senza fare rientro sino al giorno seguente.

La Procura requirente, inoltre, rilevava che Caio, nella veste di Dirigente di riferimento, aveva alle sue dirette dipendenze l'impiegato Tizio e, quindi, doveva anche essere chiamato a rispondere poiché non assumeva alcuna iniziativa per contrastare l'evidente fenomeno assenteistico.

Secondo la prospettazione attorea, dall'esaminata vicenda emergevano manifestamente i seguenti danni:

- il danno subito dalle pubbliche finanze per gli importi ingiustificatamente percepiti da Tizio, impiegato del Settore I del Comune Alfa, a titolo di costo orario lordo più retribuzione indebita a causa di comportamenti antidoverosi,

- nonché per gli importi percepiti da Caio a titolo di retribuzione, quali equitativamente determinati ex art. 1226 c.c., poiché in qualità di dirigente non aveva vincoli orari specifici,
- il grave danno all'immagine causato all'ente quantificato sulla base di una valutazione equitativa, tenuto conto dei ruoli rivestiti da ciascuno dei convenuti, della natura, gravità e reiterazione dell'attività delittuosa perpetrata, delle relative modalità nonché dell'eco mediatica ricevuta, e
- il danno da disservizio equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. a ristoro del gravissimo pregiudizio subito dal Comune Alfa sotto perlomeno un duplice profilo: la percezione di retribuzione in assenza di corrispondente prestazione; il minor risultato conseguito dall'azione amministrativa, a causa delle omissioni concretatesi in un difetto di attività, rispetto a quello che sarebbe stato possibile conseguire attraverso un'attività efficiente e conforme ai doveri di servizio.

La Procura regionale faceva presente che, nell'ambito del procedimento penale, il PM assegnatario aveva chiuso le indagini procedendo alla notifica dell'avviso all'indagato Tizio ex art. 415 bis c.p.p., ma non aveva ancora esercitato l'azione penale.

Il Comune Alfa non aveva avviato alcun procedimento disciplinare.

Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno:

- eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è una sentenza penale irrevocabile di condanna;
- eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione in quanto sui medesimi fatti non vi è alcun provvedimento disciplinare da parte del Comune Alfa;
- domandato la sospensione del procedimento o l'improcedibilità dello stesso in attesa dell'esito di quello penale.

Caio, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione sotto plurimi profili:

perché era stato depositato oltre i 120 giorni dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni;

perché non aveva tenuto conto delle deduzioni scritte tempestivamente depositate, che negavano la sua responsabilità.

Il difensore del convenuto Tizio ha, poi, eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto l'audizione difensiva si era svolta senza essere stato avvertito della possibilità di avvalersi delle facoltà difensive previste dalla legge.

Nel merito, la difesa di Tizio ha rilevato che buona parte degli episodi di assenteismo contestati sarebbero stati da ricondurre a missioni esterne fornendo indicazioni orali circa gli spostamenti.

Formulava, inoltre, richiesta di applicazione della compensatio lucri cum damno, atteso che in altri giorni si era trattenuto presso il Comune Alfa ben oltre l'orario di servizio.

La difesa del convenuto Caio rilevava che in base alla disciplina nazionale il dirigente non ha obblighi orari specifici e, quindi, non poteva essere chiamato a rispondere dei suoi spostamenti fuori dalla sede di servizio dopo che aveva utilizzato il badge in entrata, rilevando, in ogni caso, come la responsabilità non potesse gravare su colui che aveva meri obblighi di vigilanza nei confronti del dipendente Tizio.

Lamentava anche la lesione del diritto di difesa poiché Caio non era parte del procedimento penale e, quindi, non poteva contestare il contenuto delle evidenze raccolte in tale sede.

Entrambi censuravano la quantificazione delle varie voci di danno, poiché asseritamente svincolate da parametri normativi.

In via subordinata, entrambi i convenuti chiedevano l'applicazione del più ampio potere riduttivo.

\*\*\*\*\*

Rediga il candidato la decisione nella parte motiva e nel dispositivo esaminando tutte le deduzioni ed eccezioni di rito e di merito formulate dalle parti. **(Estratta)**

## **CONTABILITA' PUBBLICA, SCIENZA DELLE FINANZE**

**Prova del 23 novembre 2018**

**A)** Le operazioni di partenariato pubblico-privato e la loro contabilizzazione.

**B)** I controlli interni ed esterni sul costo del lavoro pubblico. Si approfondiscano, poi, le funzioni attribuite alla Corte dei conti in materia di accordi nazionali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di contrattazione integrativa.

**C)** Crisi e insolvenza della società. Prevenzione, gestione e controllo, nonché profili di responsabilità. **(Estratta)**